

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G07576 **del** 29/05/2017

Proposta n. 9930 **del** 26/05/2017

Oggetto:

Preso atto del trasferimento della sede legale del CAA - CAF AGRI S.r.l.

OGGETTO: Presa d'atto del trasferimento della sede legale del **CAA - CAF AGRI S.r.l.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 concernente “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art.26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, “Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002”;

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio”;

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008” e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. G10565 del 4 settembre 2015 con la quale si autorizza la Società **CAA - CAF AGRI S.r.l.** ad utilizzare la denominazione di CAA;

VISTA la pec acquisita al Registro Ufficiale I. prot. n. 0261820 del 23/05/2017, con la quale il **CAA - CAF AGRI SRL S.r.l.**, comunica il trasferimento della sede legale da Viale Carso, 57 – Roma a Via Nizza 154 – Roma e trasmette la Visura Camerale - Documento n. T 244226317- estratto dal Registro Imprese in data 23/05/2017;

RITENUTO che la suddetta modifica relativa al trasferimento della sede legale del **CAA - CAF AGRI SRL S.r.l.** non comporta, in capo a quest'ultima, la perdita dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 27 marzo 2008 e riconosciuti con la determinazione sopraccitata;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

Di prendere atto :

- del trasferimento della sede legale del **CAA - CAF AGRI S.r.l.** da Viale Carso, 57 – Roma a Via Nizza, 154 – Roma;
- che la suddetta modifica relativa al trasferimento della sede legale del **CAA - CAF AGRI S.r.l.** non comporta, in capo a quest'ultima, la perdita dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 27 marzo 2008 e riconosciuti con le determinazioni sopra citate.

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con la Determinazione n. G10565 del 4 settembre 2015 che si intendono estese a tutte le sedi.

Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito ufficiale della Regione Lazio www.agricoltura.regione.lazio.it – C.A.A. – Sezione Determinazioni.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani